

## **Titolo II**

# **DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE IN GENERALE**

### Art. 12

#### Denominazione sociale

1. La denominazione sociale,  
**in qualunque modo formata,**  
deve contenere l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS.  
**Di tale indicazione deve farsi uso negli atti,**  
**nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.**
  
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli enti di cui all'articolo 4, comma 3.  
*(nota articolo 4 comma 3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto)*
3. **L'indicazione di ente del Terzo settore o dell'acronimo ETS,**  
**ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli,**  
**non puo' essere usata da soggetti diversi dagli enti del Terzo settore.**